



A tutte le Aziende

OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità obbligatoria per i dipendenti in Cassa Integrazione – Visita medica obbligatoria a seguito di assenza lunghe per motivi di salute.

Dichiarazione di disponibilità per il personale in CIGO

La legge n.2/2009 (conversione del D.L. 185/2008) subordina il diritto dei lavoratori a percepire gli ammortizzatori sociali alla presentazione di una dichiarazione di disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Tale disposizione normativa era rimasta parzialmente inapplicata in quanto mancavano istruzioni circa la forma della dichiarazione e il soggetto preposto a riceverla e conservarla.

L'Inps, con due recenti messaggi, ha diffuso la modulistica di dichiarazione (Modello DID SR105) chiarendo che in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, il lavoratore deve rendere una sola dichiarazione di disponibilità che avrà validità temporale fino alla eventuale 52° settimana di richiesta.

Per quanto attiene alla Cassa integrazione guadagni straordinaria non sono state fornite istruzioni specifiche, ma la modulistica da inviare all'Inps nell'ambito della domanda di CIGS presuppone la compilazione della dichiarazione di disponibilità.

Per quanto sopra questo Studio provvederà ad inoltrare alle aziende interessate la modulistica precompilata che dovrà essere sottoscritta da tutti i dipendenti in Cassa integrazione ordinaria e straordinaria previo l'indicazione di: cittadinanza, Stato e spunta sulla dichiarazione da rilasciare. L'originale firmato dal dipendente dovrà essere custodito presso la Sede aziendale.

La modulistica riguarderà tutti i dipendenti che abbiano fruito della Cassa integrazione Ordinaria e Straordinaria nel 2010.

Nulla viene innovato per quanto riguarda la dichiarazione di disponibilità (Modello DID1 della Regione FVG) già utilizzato nella procedura di Cassa integrazione in deroga.

Si invitato le aziende a restituire allo Studio (via fax o via e-mail) copia dei Modello DID SR105 sottoscritti dai dipendenti.

Visita medica obbligatoria per assenza lunghe dovute a motivi di salute

Considerate le richieste di chiarimento pervenute allo scrivente Studio si ricorda che l'art.41, co.2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto la visita medica obbligatorie, precedente alla ripresa del lavoro, nel caso di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Tale visita, prevista per le aziende soggetta alla sorveglianza sanitaria, viene effettuata dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Per quanto attiene all'individuazione delle aziende soggette alla sorveglianza sanitaria si consiglia – come ribadito in altre comunicazioni – di rivolgersi ad un professionista del settore (medico del lavoro) per le opportune verifiche.